



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante.....	3
Articolo 5 – Trattamento accessorio.....	3
Articolo 6 – Entrata in vigore	4

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ...del

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ufficio Tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni relative ad atti di accertamento Imu indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento per il controllo gestito dalla struttura;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

2. Il 90 per cento delle risorse finanziarie del Fondo, calcolato ai sensi dell'articolo 2, sono destinate a remunerare il personale dipendente in servizio attivo dell'Ufficio Tributi, anche incaricato di Posizione Organizzativa, così come indicato al precedente articolo 1, secondo modalità e criteri che verranno previsti in sede di contrattazione integrativa.

3. Il restante 10 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, privilegiando concretamente gli uffici dediti al recupero evasione di tributi e canoni comunali.

4. La somma di cui al comma 1 sarà ripartita con determina di ripartizione e liquidazione del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario unica per anno di riferimento con contributi a carico dell'Ente, inclusi nella percentuale del fondo da ripartire ai dipendenti interessati.

Articolo 4 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina la percentuale del 90% dell'importo di cui al precedente art. 2 come compenso incentivante per il personale che collabora alle attività di cui allo stesso articolo.

2. L'importo di cui al precedente comma confluisce nel fondo di cui all'art. 67 CCNL 2018.

3. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario, provvede a costituire il gruppo di lavoro per il progetto di recupero evasione.

4. Fermo restando quanto sopra, l'incentivo sarà attribuito al personale addetto con le seguenti percentuali di massima:

- Funzionario responsabile del Servizio : **15%**
- Personale dell'Ufficio Tributi: **80%**, sulla base di:
 - a) apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;
 - b) quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio.
- Collaboratori tecnici e amministrativi di altri uffici: fino **al 5 %** complessivo sulla base dell'apporto individuale al raggiungimento dell'obiettivo.

5. Qualora non si verificano collaborazioni con dipendenti di altri uffici dell'Ente, le percentuali a loro attribuite vengono ripartite fra gli altri effettivi partecipanti.

Articolo 5 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Ufficio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.